

Gli esclusi

2018 – 2021

17 marzo 2021
avv. Livio Neri

L'accesso al territorio.

I «porti chiusi»

d.l. 53/2019, art. 1:

Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. **Il Ministro dell'interno**, Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e **nel rispetto degli obblighi internazionali** dell'Italia, **puo' limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale**, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, **per motivi di ordine e sicurezza pubblica** ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle **violazioni delle leggi di immigrazione vigenti**, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

segue: l'accesso al territorio

Il trattenimento a fini identificativi:

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

L'accesso alla procedura di asilo e l'esame della domanda

La procedura di frontiera

Art.9 d.l. 113/2018:

1-ter. La procedura di cui al comma 1 (**la procedura accelerata – ndr**) **si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito**

+ istituzione di **5 nuove sezioni di commissioni territoriali**

+ **decisione assunta «contestualmente» alla trasmissione degli atti dal Questore alla Commissione**, nei confronti di richiedenti la protezione condannati o anche solo indagati per determinati reati

+ **negato il diritto al soggiorno** per chi presenti domanda reiterata «al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale» o per chi manifesti la volontà di presentare «un'altra domanda» dopo una prima già dichiarata inammissibile

+ **Inammissibilità senza esame** delle domande reiterate presentate nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

La limitazione del diritto alla protezione internazionale

L'abrogazione della protezione umanitaria

L'introduzione dell'istituto dei «paesi di origine sicuri»

La «via di fuga interna»

Segue: La limitazione del diritto alla protezione internazionale

Le clausole di **ESCLUSIONE** e le ipotesi di **DINIEGO** e **REVOCA** della protezione internazionale

L'accoglienza

La nascita del SIPROIMI, la sua natura e la sua breve vita:

- Un sistema per soli **titolari della protezione** (sempre meno, dopo l'invito del Ministero a ridurre i numeri degli accoglimenti e l'abrogazione della protezione umanitaria)
- **l'esclusione dal sistema**, da un giorno all'altro, **dei titolari di protezione umanitaria** già riconosciuta
- **I nuovi bandi per i CAS**, nei quali vengono ora collocati per legge tutti i richiedenti la protezione

La residenza anagrafica dei richiedenti asilo

Non è più consentita l'iscrizione anagrafica dei richiedenti la protezione internazionale nei comuni nei quali questi risiedono

La cittadinanza

- da 24 a 48 mesi il termine per provvedere sulle richieste di cittadinanza
- prevista la revoca della cittadinanza per il cittadino naturalizzato che sia stato condannato per gravi reati

Cosa cambia con il d.l. 130/2020?

L'accesso al territorio

- **ATTIVITÀ DI RICERCA E SALVATAGGIO IN MARE: NORME DI NUOVA INTRODUZIONE**
- Articolo 1, co. 2: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, *in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, **può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale**, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, *della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, ed europee in materia di diritto di asilo*, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico *illecito* di migranti via terra, via mare e via aria, *reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146*. **Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000».**

L'accesso al territorio

Il periodo massimo di trattenimento nei CPR è ridotto **dai 180 gg del d.l. Salvini a 90** (con possibile proroga di ulteriori 30 in presenza di accordi per il rimpatrio con il Paese di destinazione).

NB: prima del d.l. Salvini erano 90 gg, senza possibile proroga, quanto sono stati istituiti i CPT, nel 1998, 20, prorogabili di 10.

Ancora sui CPR:

Viene espressamente garantito il diritto del trattenuto a presentare istanze e reclami, in forma orale o scritta, al Garante, nazionale o locale, per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'accesso alla procedura di asilo

- **Abrogata la procedura di rigetto automatico per inammissibilità** della domanda reiterata presentata in fase di esecuzione di un provvedimento espulsivo (ora necessaria una valutazione preliminare del presidente della competente commissione territoriale)
- **Abrogata la procedura "immediata"** nei confronti del richiedente condannato o sottoposto a procedimento penale per determinati reati,
- **MA:**

Segue:

....Mantenuti:

- Il trattenimento a fini identificativi
- L'esclusione del diritto al soggiorno per i richiedenti che abbiano presentato domanda reiterata per ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione e una seconda reiterata dopo una prima inammissibile
- La procedura accelerata in frontiera

Il diritto alla protezione:

Non vengono toccati:

- l'istituto dei Paesi di origine sicuri
- la "via di fuga interna"
- le nuove ed ampie ipotesi di diniego e revoca della protezione internazionale

MODIFICHE AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

- Cambia nuovamente il nome del sistema centrale che da SIPROIMI diventa **Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)**;
- Tale sistema torna ad essere quello ordinario a cui possono nuovamente accedere anche i **richiedenti asilo**, nonché i **titolari di protezione internazionale**, i **titolari di protezione speciale** (ad eccezione dei casi in cui siano state applicate clausole di diniego o esclusione dalla protezione internazionale, che potranno essere trattenuti in CPR in attesa dell'esito), le **vittime di tratta e di violenza domestica, di sfruttamento lavorativo, le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari del permesso per casi speciali transitorio di cui al DL 113/2018, gli stranieri affidati al servizio sociale al compimento della maggiore età** (proseguo amministrativo) e (con la legge di conversione) i titolari di permesso per **cure mediche ex art.19, co.2, d-bis**;
- L'accesso è però consentito **nel limite dei posti disponibili**;

- L'accoglienza nei centri di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza.
- Il trasferimento dei richiedenti vulnerabili deve essere prioritario.
- Sono previsti **due livelli di servizi di accoglienza:**
 - al **primo livello** accedono i richiedenti protezione internazionale (i servizi erogati, elencati per la prima volta in modo preciso, sono i medesimo per centri governativi, CAS e SAI)
 - al **secondo livello**, finalizzato all'integrazione, accedono tutti i titolari dei permessi sopra indicati (oltre a tutti i servizi erogati per il primo livello: orientamento al lavoro e formazione professionale)

...segue

- Il prefetto, quando invia un richiedente la protezione in un CAS, dovrà d'ora in poi **informare il Sindaco** del comune nel quale si trova il centro (modificato il comma 4 dell'art.9 dlgs 142/2015)
- Nella legge di conversione è comparso, ove si elencano i servizi da erogare nei centri di accoglienza, un riferimento alla necessità di **adottare misure «di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»**

Segue:

- I bandi per i CAS non sono tuttavia stati sostanzialmente modificati rispetto a quelli "vigente il dl Salvini"

Inoltre:

- Ripristinato il diritto dei richiedenti asilo all'**iscrizione anagrafica** (ma l'aveva imposto la Corte Costituzionale con la sentenza 186/2020)
- Ridotto il termine per la **procedura di naturalizzazione** (da 48 a 24 mesi, ma prorogabili a 36). Non viene invece soppressa la possibilità di revocare la cittadinanza
- Ma, soprattutto, è reintrodotta (seppure con nome e contenuto parzialmente differente) **la protezione umanitaria**

Nuovo art.19 TUI (co.1, 1.1 e 1.2)

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di **persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di **orientamento sessuale, di identità di genere**, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

((1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a **trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in** tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. **Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 24 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della **natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato**, del suo **effettivo inserimento sociale in Italia**, della **durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.**))

((1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la **Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore** per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, **il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.**))